



Rimini 05 novembre 2012

Oggetto: **FORMAZIONE SICUREZZA**

Obblighi formativi in materia di Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro (applicazione dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008).

Sin dal 1994 (D.lgs 626/94) il Datore di Lavoro ha l'obbligo di fornire informazione e formazione ai lavoratori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro coerentemente al proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

Tale concetto è stato di nuovo affermato con gli articoli 36 e 37 del D.lgs 81/2008 in cui però si demandava ad un regolamento successivo le modalità ed i tempi per svolgere la formazione. La Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011 ha emanato questo regolamento in vigore dall'11 Gennaio 2012.

Solo dopo alcuni mesi dalla pubblicazione del regolamento che disciplina la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, attraverso le indicazioni delle AUSL locali, è stato reso possibile identificare una linea guida chiara e per l'espletamento di quanto sopra.

Il percorso formativo per i lavoratori (esclusi i datori di lavoro i Dirigenti ed i Preposti) si articola in due moduli:

1.	Formazione Generale della durata non inferiore alle 4 ore, per tutti i settori di appartenenza.
2.	Formazione Specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio identificabile dal settore ATECO di appartenenza e conforme alla valutazione dei rischi della stessa attività.

Complessivamente quindi ogni lavoratore dovrà ricevere una formazione rispettivamente di 8 (4+4) ore per Attività a Rischio Basso, 12 (4+8) ore per Attività a Rischio Medio o 16 (4+12) ore per Attività a Rischio Alto; la classificazione del Rischio è in funzione del settore di attività nel quale operano i lavoratori, definito in base al codice ATECO 2007. L'attestato di formazione avrà carattere personale e dovrà essere aggiornato con almeno 6 ore da distribuire sui cinque anni seguenti.

La formazione del lavoratore deve essere garantito all'atto dell'assunzione e comunque entro 60 giorni dall'assunzione. Il concetto base è che quando viene assunto un lavoratore, se non è possibile fornirgli subito la formazione completa, deve essere almeno fornita una formazione minima per lavorare in sicurezza.

Non viene posta alcuna differenza tra lavoratori stagionali e non stagionali

Chi ha già fatto formazione in materia di sicurezza sul lavoro coerente con l'art. 37 del D.lgs 81/2008 e la propria Valutazione dei Rischi negli anni precedenti al gennaio 2012, dimostrabile con verbali o attestati, è considerato come già formato e dovrà svolgere un aggiornamento con la seguente tempistica:

Formazione coerente erogata tra l'11 Gennaio 2007 e l'11 Gennaio 2012	Aggiornamento entro l'11 Gennaio 2017
Formazione coerente erogata precedentemente all'11 Gennaio 2007	Aggiornamento entro l'11 Gennaio 2013

Chi ha già fatto formazione in materia di sicurezza sul lavoro ma non del tutto coerente con l'art. 37 del D.lgs 81/2008 e la propria Valutazione dei Rischi, deve solo svolgere una integrazione alla formazione.

In definitiva, all'atto dell'assunzione di un nuovo lavoratore, oltre a richiedere i canonici documenti, risulta consigliabile e conveniente richiedere anche fotocopia di eventuale attestazione di partecipazione a corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

I Tecnici della **SELF snc** sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e le spiegazioni del caso e se necessario per mettervi nelle condizioni di assolvere in modo adeguato a qualsiasi adempimento in tema di SICUREZZA E SALUTE sui luoghi di lavoro.

La ditta SELF snc è inoltre in grado di fornire altri servizi alle imprese quali:

- Valutazione dei Rischi negli ambienti di lavoro
- Piani di autocontrollo e consulenze in materia di sicurezza degli alimenti (HACCP), tamponi su superfici per la ricerca della carica microbica e rintracciabilità
- Studio e Progettazione del piano d'emergenza e di evacuazione (comprensivo di relazione tecnica e planimetrie informative), ai sensi del D.M.10 marzo 1998 e s.m.
- Corsi di Informazione e Formazione per i Lavoratori (ar. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008)
- Valutazioni di Impatto Acustico
- Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro (TITOLO VIII Capo II del D.Lgs 81/2008) con l'utilizzo di fonometro rispondente ai requisiti di legge
- Valutazione del rischio Legionella nelle attività ricettive
- Piano di Autocontrollo per la valutazione dei requisiti di balneazione delle acque di piscina (conferenza Stato Regioni – accordo del 16 Gennaio 2003 e D.G.R. Emilia Romagna 1092/05)
- Pratiche per l'ottenimento e l'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)
- Pratiche e consulenze edilizie ed urbanistiche
- Consulenza per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti

Riferimenti tecnici SELF:

dott. Gabriele Galvani cell. 3389160578

dott. ing. Marco Santi cell. 3356682629

dott. Enrico Tombaccini cell. 3402241482

Sede tel. 0541410438